

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

12 APR. 1975

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"NORME RELATIVE ALLA ISTRUTTORIA E AI PARERI IN LINEA TECNICA  
PER I PROGETTI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DA REALIZ-  
ZARE CON L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PUGLIA"

RELATORE - Avv. Aurelio ANDRETTA

Onorevole Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

Il disegno di legge della Giunta Regionale concernente "Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia" ha lo scopo di snellire le procedure in materia di istruttoria di progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, consentendo così la possibilità di mettere in moto più rapidamente il meccanismo degli investimenti pubblici nel settore.

E' superfluo sottolineare che in un momento come l'attuale, caratterizzato dall'inderogabile esigenza di rilancio dell'agricoltura, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana riveste un'importanza pregiudiziale ai fini della razionale utilizzazione del suolo e della realizzazione delle infrastrutture civili necessarie allo svolgimento delle attività agricole. Nè vi è bisogno di soffermarsi ad illustrare i vantaggi economici e sociali che derivano dalla ripresa e dall'acceleramento degli investimenti.

Pertanto il disegno di legge al nostro esame, composto di cinque articoli, propone di elevare a 300 milioni il limite di valore della competenza attribuita ai Comitati tecnici per la bonifica all'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.

Attualmente la competenza di tali Comitati è limitata ai progetti di importo inferiore ai 25 milioni di lire.

Con l'art. 2, è estesa ai predetti Comitati la competenza ad esprimere parere su progetti esecutivi, di importo non superiore ai 300 milioni di lire, che siano stralci di un progetto generale che abbia in precedenza ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale.

./.

Con l'art. 3 si propone di ritenere definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi relativi ad opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della legge che stiamo per varare, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Ufficio Tecnico del Provveditorato alle OO.PP. e che, per importo, superino - per effetto dell'offerta in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza della revisione dei prezzi unitari o in conseguenza dell'applicazione dell'IVA - i limiti di competenza attribuiti ai predetti organi all'epoca dell'istruttoria - ovviamente l'importo aggiornato dei progetti non deve eccedere il limite dei 300 milioni di lire previsto dall'art. 1.

Con l'art. 4 si stabilisce che la competenza istruttoria di un progetto esecutivo di opere pubbliche di bonifica comprendente opere ricadenti in due o più provincie spetta al Genio Civile o all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

dalla rapida esposizione delle finalità e dei contenuti del disegno di legge al nostro esame, appare evidente che si tratta di un provvedimento sostanzialmente tecnico e procedurale. Esso trova la sua ragion d'essere e la sua giustificazione nell'intendimento di adeguare i limiti di valore, di competenza degli organi tecnici incaricati di esprimere il loro parere sui progetti esecutivi di opere di bonifica, agli aumentati costi delle opere e alla svalutazione della moneta.

Tale adeguamento può contribuire a rendere più spedito il cammino degli interventi pubblici nel settore della bonifica integrale e montana.

Perciò la Commissione Agricoltura ha espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge oggi al nostro esame, raccomandandolo alla vostra approvazione.

ART. 1

E' elevato a L. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall'art. 12 del D.P.R. 22 maggio 1957, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con R.D. 18 novembre 1929, numero 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.

ART. 2

I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purchè su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP.

ART. 3

Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A., superino i limiti di competenza attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti organi, purchè l'importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.

ART. 4

Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al Genio Civile o all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.



ART.5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.